



Bruxelles, 26.6.2015
COM(2015) 311 final

2015/0137 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest'ultima aderisca agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo agli accordi stessi.

La decisione del Consiglio del 14 settembre 2012¹ ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti.

L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (in appresso l'"accordo"), è stato firmato il 10 maggio 2010.

In esito ai negoziati con la Repubblica di Corea, si presentano le seguenti proposte distinte:

- i) proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo (in appresso il "protocollo"), per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea;
- ii) proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo, che il Consiglio dovrebbe adottare a tempo debito dopo la firma del protocollo.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

I negoziati con la Repubblica di Corea si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo. La Commissione ritiene che i risultati dei negoziati siano soddisfacenti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta di protocollo include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'accordo e impegna l'UE a fornire una versione facente fede dell'accordo in croato, che è diventato una lingua ufficiale dell'UE.

La Commissione chiede al Consiglio di autorizzare la firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e l'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea. Dopo la firma del protocollo, il Consiglio procederà a tempo debito all'esame della seconda proposta, relativa alla conclusione del protocollo.

¹ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra² (in appresso l'"accordo"), è stato firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'adesione della Croazia all'accordo dev'essere approvata mediante un protocollo a tale accordo. Si applica una procedura semplificata in base alla quale il protocollo dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dai paesi terzi interessati.
- (4) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati³. I negoziati con la Repubblica di Corea si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo.
- (5) L'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.
- (6) È opportuno che il protocollo sia firmato con riserva della sua conclusione in data successiva e applicato in via provvisoria,

² GU L 332 del 19.12.2005, pag. 2.

³ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, con riserva di conclusione del protocollo stesso.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore.

Articolo 3

Con riserva della sua conclusione in data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è applicato in via provvisoria, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo stesso.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*